

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno, 13 dicembre 2010, in Bologna presso la sede di Banco Emiliano Romagnolo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

tra

Banco Emiliano Romagnolo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari dott. Fernando De Flaviis, avv. Annamaria Paradiso

e

le seguenti **R.S.A.** ed **Associazioni Sindacali di categoria** nazionali e/o territoriali:

- **RSA DIRCREDITO** di BER S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona di Luigi Cavallari

- **RSA FABI** di BER S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona di Sofia Limarzi

- l'Associazione sindacale **DIRCREDITO**, rappresentata da Francesco Giuseppe D'Errico e Maurizio Miraglia

- l'Associazione sindacale **FABI**, rappresentata da Mauro Scarin, Davide Natale, Roberto Riva

- l'Associazione sindacale **FIBA CISL**, rappresentata da Walther Polimeno, Marco Amadori

- l'Associazione sindacale **FISAC-CGIL**, rappresentata da Stefano Fava e Mauro Lambertini

- l'Associazione sindacale **UILCA**, rappresentata da Daniele Bregola

Premesso che:

a. con Comunicazione del 18 agosto 2010 (di seguito: la Comunicazione) è stata avviata da Banco Emiliano Romagnolo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito: BER in a.s.), la Procedura Sindacale (di seguito: la Procedura) preventiva all'applicazione della L. 223/1991, ai sensi dell'art. 18 c.c.n.l. per i Quadri Direttivi e il personale delle Aree Professionali dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie, e strumentali (di seguito: il c.c.n.l.);

b. la Comunicazione si intende qui richiamata e costituisce parte integrante di questo Accordo;

c. La Procedura si è regolarmente svolta tra BER in a.s., le RSA e le OO. SS. territoriali/nazionali ed ha avuto per oggetto la situazione di BER in a.s.;

d. La Procedura ha dato luogo ad un costruttivo ed articolato confronto, anche nell'ambito dei seguenti incontri: 31 agosto 2010, 20 settembre 2010, 11 ottobre 2010, 22 ottobre 2010 e 10 novembre 2010;

e. Nell'ambito della Procedura BER in a.s. ha ulteriormente specificato la situazione aziendale di cui alla Comunicazione e le relative esigenze, come da richieste delle RSA e delle OO.SS. nazionali/territoriali.

f. Le RSA e le OO.SS. nazionali/territoriali, dopo ampio confronto, valutata la grave situazione patrimoniale-economico-finanziaria di BER in a.s., hanno preso atto dell'impossibilità di proseguire



l'attività e del carattere strutturale degli esuberi dichiarati nella Comunicazione, non esistendo altre possibilità di utilizzazione del personale eccedente;

g. Le Parti, alla luce di quanto sopra, hanno ricercato - compatibilmente con la grave situazione anche finanziaria di BER in a.s. - possibili soluzioni idonee a contenere l'impatto sociale della situazione e, nei limiti del possibile, a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente in BER in a.s., valutando prioritariamente gli ammortizzatori sociali di settore e pervenendo alle soluzioni di cui al presente accordo;

h. Le Parti, in coerenza con quanto sopra, in data 10 novembre 2010, hanno firmato l'Accordo Sindacale con il quale si è regolarmente chiusa la procedura ex art. 18 c.c.n.l.

i. Nell'Accordo del 10 novembre 2010, le Parti hanno convenuto, subordinatamente al rispetto di precise condizioni di sostenibilità economica, di costi e di tempo, l'utilizzo di una serie di strumenti fra i quali, a titolo esemplificativo:

- accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5, 1° comma, lettera b), del DM 28 aprile 2000 n. 158 istitutivo del "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito" (d'ora in poi: "Fondo Esuberi");

- accesso alle prestazioni emergenziali del Fondo di solidarietà di cui al D.M. n. 51635 del 26 aprile 2010 (d'ora in poi: "Fondo Emergenziale");

- particolare trattamento per gli apprendisti in maternità.

j. Le Parti, in considerazione delle particolari condizioni di tempi e costi definite con l'Accordo del 10 novembre 2010, hanno, altresì, convenuto nell'Accordo circa la necessità di una specifica regolamentazione del tema del preavviso di licenziamento stabilendo delle deduzioni rispetto a quanto previsto all'art. 71, 1° comma, lettera c), nonché all'art. 72, comma, nonché all'allegato 6 del c.c.n.l. di settore.

k. Le Parti, nell'Accordo del 10 novembre 2010, hanno stabilito - ai sensi dell'art. 5, 1° comma legge n. 223 del 1991 - che trattandosi di esubero totalitario non sarebbe stato necessario fare ricorso a criteri di scelta; quanto poi ai Dirigenti, le Parti hanno convenuto di dar luogo ad apposito incontro di verifica, ferme restando tutte le prerogative aziendali non oggetto di vincoli o limiti.

l. BER in a.s., in data 19 novembre 2010, ha avviato la procedura prevista ai sensi degli art. 4 e 24 L. 223/1991 - da intendersi qui richiamata e che costituisce parte integrante del presente Accordo - con cui è stata comunicata, ai sensi del 2° comma dell'art. 4, L. 223/1991, alle RSA aziendali e alle rispettive associazioni sindacali di categoria la decisione di risolvere il rapporto di lavoro con tutti i n. 33 dipendenti stante l'impossibilità per BER in a.s. di proseguire l'attività tipica; in data 22 novembre 2010 detta comunicazione è stata inviata - pur in mancanza di obblighi in merito e senza voler assumere alcun impegno - anche alle altre associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

m. In particolare, a seguito di specifica richiesta delle RSA e delle OO.SS. nazionali/territoriali - nel corso dell'incontro di apertura della procedura del 30 novembre 2010, e nei successivi incontri del 2 dicembre 2010, del 9 dicembre 2010 ed in data odierna - si è proceduto all'esame congiunto previsto dall'art. 4, 5° comma L. 223/1991 nel corso del quale BER in a.s. ha illustrato alle RSA e alle OO.SS. nazionali/territoriali le ragioni dell'apertura della procedura di mobilità ed ha confermato il carattere totalitario degli esuberi per le n. 33 risorse attualmente impiegate in BER in a.s..



n. Le OO.SS. prendono quindi atto, della sussistenza di n. 33 esuberi e della conseguente necessità di risolvere i relativi rapporti di lavoro.

o. Le Parti intendono confermare - ad ogni effetto e per quanto qui necessario e rilevante - ogni e qualsiasi previsione di cui all'Accordo del 10 novembre 2010, anche ai sensi dell'art. 13.1. dell'Accordo del 10 novembre 2010.

p. Le Parti danno atto e riconoscono la necessità e l'urgenza di concludere la presente procedura e porre in essere i provvedimenti previsti nell'Accordo del 10 novembre 2010, e qui confermati ad ogni effetto, sia in considerazione delle esigenze di contenimento e sostenibilità dei costi, sia in considerazione delle scadenze tecniche dello strumento del Fondo Emergenziale per evitare pregiudizi per i lavoratori interessati.

**Tutto ciò premesso,
le Parti pattuiscono e convengono quanto segue:**

1.- Richiamo delle premesse.

1.1.- Le premesse formano parte integrante del presente accordo e hanno valore negoziale.

2.- Ambito di applicazione.

2.1 Il presente accordo si applica al personale appartenente alle Aree professionali ed ai Quadri Direttivi.

3.- Esuperi.

3.1.- Le Parti confermano che l'esubero riguarda tutto il personale (di cui all'articolo 2) attualmente in servizio in BER in a.s. pari a n. 33 risorse con cui, pertanto, BER in a.s. procederà alla risoluzione dei relativi rapporti di lavoro e alla collocazione in mobilità nei tempi e con le modalità previste nell'Accordo del 10 novembre 2010 e nel presente Accordo.

4.- Criteri di scelta.

4.1 Trattandosi di esubero totalitario le Parti confermano, come previsto all'art. 4 dell'Accordo del 10 novembre 2010, che non vi è necessità di applicare alcun criterio di scelta per l'individuazione dei dipendenti con cui risolvere il rapporto di lavoro, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5.2 dell'accordo del 10 novembre 2010.

4.2 Inoltre, le Parti danno atto che, trattandosi di esubero totalitario, non sussistono vincoli ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, né ai sensi del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, né ai sensi dell'art. 5, 2° comma L. 223/1991.

5.- Tempi di attuazione.

5.1 Si conferma quanto previsto all'articolo 5 dell'Accordo del 10 novembre 2010. Le Parti precisano che i provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro e di collocazione in mobilità avverranno - per



quanto possibile e compatibilmente con le esigenze aziendali - nel più breve tempo possibile, anche al fine di agevolare l'accesso al Fondo emergenziale.

6.- Accesso al Fondo Esuberi.

6.1 Nel confermare tutto quanto previsto al punto 6 dell'Accordo del 10 novembre 2010, si ribadisce che l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà di cui all'art. 5, 1° comma, lettera b) del DM 28 aprile 2000 n. 158:

(i) avverrà in modo obbligatorio per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti necessari previsti dal suddetto D.M. (e cioè non più di 60 mesi alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia) entro la data di chiusura del rapporto di lavoro che comunque avverrà entro i termini di cui all'articolo 5 dell'Accordo del 10 novembre 2010 qui confermato;

(ii) avverrà nei tempi tecnici necessari e non potrà essere cumulabile con l'accesso al Fondo Emergenziale;

(iii) sarà condizionata all'espressa accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro, alla rinuncia al preavviso, e alla relativa indennità, all'accettazione di tutto quanto previsto nell'Accordo del 10 novembre 2010 e nel presente Accordo, con le modalità di cui all'art. 12 dell'Accordo del 10 novembre 2010.

6.2 Si precisa che i lavoratori in possesso dei requisiti di legge per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia con cui Ber in a.s. - anche in coerenza con le previsioni dell'art. 8, comma 1, del DM n. 158 del 2000 - risolverà il rapporto di lavoro non avranno diritto di accedere al Fondo Esuberi o Emergenziale (cfr. articolo 7 che segue) non avendo i relativi requisiti.

7.- Accesso al Fondo Emergenziale.

7.1 Nel confermare quanto previsto al riguardo nell'Accordo del 10 novembre 2010, e nel confermare, pertanto, anche in questa sede, l'Accordo in ordine all'accesso al Fondo Emergenziale, e nel dare atto dell'operatività del Fondo emergenziale (come da Messaggio dell'INPS del 3 agosto 2010, n. 20321), si ribadisce che:

(i) avranno diritto di accedere al Fondo Emergenziale i dipendenti assunti a tempo indeterminato (non apprendisti) il cui rapporto di lavoro verrà risolto con conseguente collocazione in mobilità purché non abbiano maturato il diritto alla pensione (di anzianità o vecchiaia) ovvero che non abbiano i requisiti per accedere al Fondo Esuberi;

(ii) l'accesso al Fondo emergenziale è condizionato alla preventiva sottoscrizione da parte di ciascun interessato di un Verbale di conciliazione, con espressa accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro e di tutto quanto previsto nell'Accordo del 10 novembre 2010 e nel presente Accordo (incluso, a titolo esemplificativo, quanto previsto all'articolo 8), con le modalità di cui all'articolo 12 dell'Accordo del 10 novembre 2010.

7.2 Le domande di accesso al Fondo Emergenziale saranno soggette alle normative tempo per tempo vigenti e alla sussistenza dei relativi requisiti e nessuna responsabilità BER in a.s. assume per situazioni non dipendenti da BER in a.s. medesima.

8.- Preavviso per i dipendenti destinatari del Fondo Emergenziale.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, a signature that appears to be 'Covella', and other illegible initials. A small number '4' is written at the bottom right.

8.1 Nel confermare tutto quanto previsto al riguardo al punto 8 dell'Accordo del 10 novembre 2010, si ribadisce che l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 71, 1° comma, lettera c), nonché all'art. 72, comma 4, nonché all'allegato 6 del c.c.n.l. è rideterminata nella misura di 1,5 mensilità per tutte le categorie e per ogni interessato quale condizione essenziale per assicurare la sostenibilità degli ammortizzatori previsti nell'Accordo del 10 novembre 2010 e confermati nel presente Accordo.

8.2 Resta fermo che quanto al presente articolo dovrà essere accettato dai singoli interessati con le modalità di cui all'articolo 12 dell'Accordo del 10 novembre 2010, anche quale condizione per l'accesso al Fondo Emergenziale.

8.3 Resta fermo quanto già previsto all'articolo 6.3 dell'Accordo del 10 novembre 2010 per i dipendenti che accederanno al Fondo Esuberi.

9.- Eventuali ricollocazioni di personale iscritto al Fondo Emergenziale.

9.1 Si rinvia a quanto previsto all'articolo 9 dell'Accordo del 10 novembre 2010. In particolare, le Parti si impegnano reciprocamente a fare quanto possibile (senza alcun vincolo giuridico in tal senso) per promuovere offerte di assunzione di società terze verso il personale con cui verrà risolto il rapporto di lavoro, compresi gli apprendisti anche se cessati.

10.- Inscindibilità delle clausole del presente Accordo.

10.1 Resta inteso che tutte le clausole del presente Accordo si intendono inscindibili fra di loro (e anche con quelle di cui all'Accordo del 10 novembre 2010) e ciascuna di esse sarà applicata a condizione che ciascun lavoratore interessato presti il consenso a tutto quanto stabilito nel presente Accordo, e nell'Accordo del 10 novembre 2010, con rinuncia a qualsiasi pretesa contenziosa verso BER in a.s., esternata con apposito Verbale di conciliazione *ex art.* 410 e segg. c.p.c..

11.- Dichiarazione di regolare espletamento della Procedura e caratteristiche del presente Accordo.

11.1 Le Parti - rimossa e rinunziata ogni eccezione formale e sostanziale – ribadiscono e riconoscono:

(i) di aver regolarmente esperito, ad ogni effetto, formale e sostanziale, la procedura prevista dall'art. 18 del c.c.n.l.;

(ii) di aver regolarmente esperito, definito e concluso, ad ogni conseguente effetto, formale e sostanziale, la Procedura *ex artt.* 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991;

(iii) che il presente Accordo realizza le condizioni di cui al Decreto 28 aprile 2000, n. 158 e successive modifiche (e anche di cui al DM n. 51635/ del 26 aprile 2010);

(iv) che il presente Accordo adempie altresì alla previsione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991.

12.- Incentivo all'apprendista in maternità.

12.1 Si rinvia a quanto previsto all'articolo 14 dell'Accordo del 10 novembre 2010.



13. Previsioni ex artt. 38 e 39 del c.c.n.l. per i Quadri Direttivi e il personale delle Aree Professionali dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie, e strumentali.

13.1 In presenza dei relativi presupposti, continueranno a trovare applicazione le tutele di cui agli art. 38 e 39 del c.c.n.l..

14.- Trattamento per i dipendenti il cui rapporto di lavoro verrà risolto dopo il 31 dicembre 2010 ed entro i termini previsti per legge (120 giorni dal termine della presente procedura ex L. 223/1991) in caso di mancata possibilità di ricorso al Fondo Emergenziale.

14.1 Qualora nel 2011 il quadro normativo/regolamentare non dovesse consentire l'accesso al Fondo Emergenziale, BER in a.s. si impegna a corrispondere ai dipendenti che sarebbero stati titolati ad accedere al Fondo predetto e con cui risolverà il rapporto di lavoro a partire dal 1° gennaio 2011, e fino ai termini di legge (120 giorni dal termine della presente procedura ex L. 223/1991), una somma lorda a titolo di integrazione al TFR pari all'importo a carico di BER in a.s. e che quest'ultima avrebbe dovuto versare per consentire ai predetti dipendenti l'accesso al Fondo Emergenziale.

14.2 Resta inteso che il trattamento di cui al punto 14.1 non spetterà laddove possano applicarsi altri strumenti previsti nel presente Accordo, o nell'Accordo del 10 novembre 2010 (ad esempio: Fondo Emergenziale, Fondo Esuberi, ecc. ... ed il cui accesso potrà avvenire alle condizioni e con le modalità stabilite in detti accordi) ovvero laddove risultino disponibili soluzioni occupazionali entro la data della risoluzione del rapporto di lavoro.

14.3 Per i dipendenti destinatari del trattamento di cui al punto 14.1, le Parti, in considerazione della peculiarità della situazione di BER in a.s., convenzionalmente stabiliscono, anche in deroga al c.c.n.l. ed a quanto previsto all'articolo 8 del presente Accordo e dell'Accordo del 10 novembre 2010, che l'indennità sostitutiva del preavviso sarà quella prevista all'art. 71, 1° comma, lettera c), nonché all'art. 72, comma 4, nonché all'allegato 6 del c.c.n.l. con la seguente deduzione qui convenuta: deduzione di mesi n. 1 (uno) nel caso di dipendenti per cui è prevista una indennità sostitutiva del preavviso superiore a tre mesi. In ogni caso la somma netta che il lavoratore riceverà a seguito del pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di cui al punto 14.1 non potrà essere superiore a quella netta che avrebbe percepito se fosse acceduto al Fondo Emergenziale dedotta l'indennità netta di disoccupazione: qualora ciò si dovesse verificare, il trattamento di cui al punto 14.1 verrà ridotto fino a concorrenza di detto importo massimo.

14.3 Resta fermo che quanto al presente articolo dovrà essere accettato dai singoli interessati con le modalità di cui all'articolo 12 dell'Accordo del 10 novembre 2010, con espressa accettazione del licenziamento, con rinuncia a qualsiasi pretesa verso BER in a.s. e con accettazione di tutto quanto previsto nell'Accordo del 10 novembre 2010 e nel presente Accordo, e così anche in tema di riduzione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Detta accettazione è condizione del pagamento del trattamento previsto nel presente articolo.


Bologna, 13 dicembre 2010

I Commissari


Fernando De Flaviis

Annamaria Paradiso

RSA DIRCREDITO di BER S.p.A. in Amministrazione Straordinaria:

Luigi Cavallari 

RSA FABI di BER S.p.A. in Amministrazione Straordinaria:
Sofia Limarzi 

l'Associazione sindacale **DIRCREDITO**:
Francesco Giuseppe D'Errico 

Maurizio Miraglia 


l'Associazione sindacale **FABI**:
Mauro Scarin

Davide Natale 

Roberto Riva

l'Associazione sindacale **FIBA CISL**:
Walther Polimeno

Marco Amadori

l'Associazione sindacale **FISAC-CGIL**:
Stefano Fava 

Mauro Lambertini

l'Associazione sindacale **UILCA**:

Daniele Bregola 